



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa

A.C. 1150

Dossier n° 130 - Schede di lettura
27 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1150
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	9 maggio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri

Premessa

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato nel corso della seduta dello scorso 9 maggio ([S. 563](#)), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di **cooperazione nel settore della difesa**, sottoscritto ad Accra il 28 novembre 2019.

L'obiettivo dell'Accordo è quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di **cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati** contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'Accordo in esame ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa. Il suo scopo è quello di fornire una cornice giuridica per avviare **forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati** contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inducendo altresì effetti positivi indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Si ricorda che un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2407), di iniziativa Governativa, era stato incardinato nella scorsa legislatura presso la Commissione esteri del Senato ([Cfr. seduta 2/11/2021](#)).

Il Ghana conta oltre **30 milioni di abitanti**, in netta prevalenza cristiani, e occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa subsahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth. Il Paese è il secondo esportatore al mondo di cacao ed è **membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS)**.

Con un sistema politico stabile, un ruolo attivo nella comunità economica regionale degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS/CEDEAO) e un'economia diversificata la cui crescita aveva portato a riclassificarlo come Paese a medio reddito già nel 2011, il Ghana si era affermato come caso virtuoso in Africa Occidentale fino alla battuta d'arresto imposta dall'emergenza pandemica da Covid-19, cui è seguita la crisi globale provocata dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Il tasso di inflazione nel 2022 ha superato il 50%, la divisa nazionale (il cedi) si è deprezzata del 57%, riducendo ulteriormente i redditi reali e aumentando il numero delle persone sotto la soglia di povertà.

Attualmente il Ghana si trova ad affrontare la sua peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni, che ha portato il governo a dichiarare, il 19 dicembre 2022, il *default* parziale sul debito estero. Il 13 maggio 2023, il Fondo Monetario Internazionale, con un comunicato, ha aperto la strada alla

concessione di un prestito pari a tre miliardi di dollari richiesto dal governo del Ghana. In particolare, il comunicato dichiara che il Comitato dei creditori si impegna a "negoziare con la Repubblica del Ghana le condizioni per una ristrutturazione dei propri debiti, da finalizzare in un memorandum d'intesa, in conformità con il Quadro comune per il trattamento del debito".

Le Nazioni Unite hanno classificato il Ghana **al settimo posto tra i 122 Paesi che contribuiscono al mantenimento della pace in varie missioni**. A marzo di quest'anno, il numero totale di *peacekeepers* dispiegati a livello globale dalle Nazioni Unite era di 76.712, di cui 70.257 maschi e 6.455 femmine. Il Ghana ha schierato finora 2.762 *peacekeepers* in varie parti del mondo.

Su un totale di 6.455 donne dispiegate, il Ghana ne conta 429. Come osservano i media locali, questo dato fa del Ghana il quarto posto al mondo e il secondo in Africa per quanto riguarda l'impiego delle donne.

A rendere note tali informazioni è stato il Coordinatore residente delle Nazioni Unite, Charles Abani, durante la cerimonia dell'alzabandiera e della deposizione di una corona di fiori per commemorare la 75ª Giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite sul tema: "La pace comincia con me: 75 anni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite", svoltasi lo scorso 30 maggio ad Accra (cfr. [qui](#)).

La partecipazione del Ghana alle missioni di pace dell'ONU

Contenuto dell'Accordo

Il testo dell'Accordo è costituito da un breve preambolo e da 16 articoli:

Dopo aver offerto un quadro delle **definizioni utilizzate** (art. 1), il provvedimento individua (art. 2) **gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale**, cioè in particolare:

Obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale

- lo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa;
- la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione;
- la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima;
- lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.

I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (art. 3).

Fra le **aree di cooperazione** (art.4) vengono annoverati i settori del supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate e della sanità militare, le delegazioni militari.

Le aree di cooperazione

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano:

- l'**organizzazione** delle attività addestrative (art. 5);
- la **cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari**, anche con accordi governo-governo(art. 6);
- gli **aspetti finanziari** (art. 7) e quelli **giurisdizionali** (art. 8).

Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (art. 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (art. 11), i requisiti sanitari (art. 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (art. 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (art. 14).

Ulteriori misure

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (art. 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (art. 16).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

L'A.C. 1150 si compone di **5 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 quantifica gli oneri in 4.876 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2023, imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. A tale spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato, sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.